

## **Circolare INPS numero 234 del 25-8-1995**

### **Oggetto**

Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Pensioni ai superstiti e trattamenti di invalidita'. Nuovi limiti di reddito per l'integrazione al minimo.

### **Testo Completo**

La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ed entrata in vigore il giorno successivo, introduce sostanziali innovazioni nell'ordinamento pensionistico vigente.

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni in ordine alle disposizioni concernenti i trattamenti ai superstiti, gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita', che trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 1995.

Si forniscono inoltre istruzioni in ordine alle modifiche introdotte dalla citata legge in materia di integrazione al minimo, a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, delle pensioni con decorrenza dall'anno 1995.

#### **1 - NUOVA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI**

(articolo 1, comma 41)

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

Limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla Tabella F allegato 1. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddi-

to posseduto. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I limiti di cumulabilita' previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

La legge di riforma non contiene indicazioni in ordine ai redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilita' con la pensione ai superstiti. In analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si ritiene che ai fini di detta cumulabilita' debbano essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve ovviamente essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione. Al riguardo, poiche' la normativa interessa anche le altre forme di previdenza non gestite dall'Istituto, e' stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si fa pertanto riserva di successive indicazioni.

In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di gestione delle pensioni, la liquidazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1\* settembre 1995 in poi nei confronti di nuclei familiari superstiti costituiti dal solo coniuge o dai

genitori, o da uno o piu' fratelli o sorelle, che posseggano redditi per l'anno 1995 per un importo superiore a lire 24.431.550, deve essere, per il momento, sospesa.

Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi deve essere completata con l'acquisizione della dichiarazione reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale dichiarazione deve essere resa sul modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato 2.

Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri operativi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in esame in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da attribuire alle pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1\* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in materia di cumulabilita' con i redditi.

Per il momento, le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza dal 1\* settembre 1995 in poi nei confronti di un solo figlio, continueranno ad essere calcolate con l'aliquota del 60 per cento. Il ricalcolo con la nuova aliquota del 70 per cento verra' effettuato successivamente in via automatica.

#### 1.1 - ESTENSIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DELLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI VIGENTE NEL REGIME GENERALE

Considerato che con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale e' estesa alle forme esclusive e sostitutive di detto regime, si ritiene utile richiamare sinteticamente le disposizioni che regolamentano la pensione ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria.

##### 1.1.1 - FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Nel regime generale la pensione ai superstiti, in caso di morte dell'assicurato o del pensionato, spetta:

- a) al coniuge, anche se separato legalmente. Tuttavia il coniuge superstite separato, in quanto gli era stata addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la re-

sponsabilità della separazione, ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

b) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

= il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

= il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;

= il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha regolato in via innovativa il trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge;

= il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale può disporre che sia corrisposta al coniuge divorziato superstite una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso;

c) ai figli minori degli anni 18;

d) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;

e) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26\* anno di età;

f) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

g) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titola-

ri di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

h) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

#### 1.1.2 - CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante causa fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di pensione di anzianita', o di pensione di invalidita' o di pensione di inabilita'; ai superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte. Ai superstiti di titolare di assegno di invalidita' la pensione spetta alle stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato. Peraltro, ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.

Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore assicurato non sussista il diritto alla pensione di reversibilita' in favore dei familiari superstiti, o perche' il lavoratore non poteva far valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia o di invalidita', o perche', pur sussistendo tali requisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita' spetta di norma tale diritto, possiede i requisiti soggettivi prescritti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, studenti o inabili, spetta una indennita' per una volta tanto commisurata all'entita' dei contributi risultanti a favore del dante

causa.

Il diritto all'indennita' e' riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risultino versati o accreditati almeno un anno di contribuzione.

L'importo dell'indennita' e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918. L'importo dell'indennita' non puo' comunque essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600.

#### 1.1.3 - MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Le aliquote di reversibilita' sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo: 60 per cento;
- coniuge e un figlio: 80 per cento;
- coniuge e due o piu' figli: 100 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilita' sono le seguenti:

- un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi;
- due figli: 80 per cento;
- tre o piu' figli: 100 per cento;
- un genitore: 15 per cento;
- due genitori: 30 per cento;
- un fratello o sorella: 15 per cento;
- due fratelli o sorelle: 30 per cento;
- tre fratelli o sorelle: 45 per cento;
- quattro fratelli o sorelle: 60 per cento;
- cinque fratelli o sorelle: 75 per cento;
- sei fratelli o sorelle: 90 per cento;

- sette o più fratelli o sorelle: 100 per cento.

#### 1.1.4 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- a) per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- b) per i figli minori al compimento del 18\* anno di età;
- c) per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21\* anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21\* anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
- d) per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26\* anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condi-

zioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);  
e) per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;  
f) per i genitori qualora conseguano altra pensione;  
g) per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità'.

## 2 - ASSEGNI DI INVALIDITA': CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO (articolo 1, comma 42)

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 dispone che all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui alla Tabella G allegato 3.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidità prevista dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo superiore ai limiti previsti dalla Tabella G allegata alla legge stessa non esclude l'applicazione del regime di cumulo con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, sempreché sia di ammontare superiore al trattamento mi-

nimo.

In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di gestione delle pensioni, la liquidazione degli assegni di invalidita' con decorrenza dal 1\* settembre 1995 in poi nei confronti degli assicurati che posseggano redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa per l'anno 1995 per un importo superiore a lire 32.575.400, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, deve essere, per il momento, sospesa. Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi deve essere completata con l'acquisizione della dichiarazione reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale dichiarazione deve essere resa sul modulo RED 335/INV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato 4, che consente, tra l'altro, di acquisire i dati necessari per accertare l'integrabilita' degli assegni di invalidita' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri operativi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in esame in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da attribuire agli assegni di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 1\* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in materia di cumulabilita' con i redditi.

### 3 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA', DEGLI ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA' E DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON LE RENDITE VITALIZIE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (articolo 1, comma 43)

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le pensioni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Nel corso dell'istruttoria delle domande di assegno di invalidità e di pensione di inabilità da liquidare con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi, nel caso in cui dalla certificazione medica risulti che l'invalidità o l'inabilità siano state determinate da infortunio sul lavoro o malattia professionale occorre verificare che dallo stesso evento non derivi all'interessato una rendita vitalizia a norma del Testo unico n. 1124 del 1965.

Per le pensioni ai superstiti occorre verificare se il decesso sia stato determinato da infortunio o malattia professionale che dia titolo alla liquidazione di una rendita vitalizia ai superstiti a norma del citato Testo unico.

Per la pratica applicazione della norma in esame si rende necessario, fra l'altro, che a corredo della domanda di pensione venga presentata una dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati attestante che l'invalidità o la morte non derivino da infortunio sul lavoro o malattia professionale e che per tale evento non sia stata liquidata dall'INAIL una rendita vitalizia, né sia stata presentata a detto ente domanda intesa ad ottenere una rendita vitalizia.

Nel caso che dall'evento che ha determinato l'invalidità, l'inabilità ovvero il decesso dell'assicurato o del pensionato derivi il diritto ad una rendita vitalizia a norma del citato testo unico, la liquidazione dell'assegno di invalidità, della pensione di inabilità o della pensione ai superstiti deve essere sospesa, in attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate.

Nel frattempo dovrà essere accertato l'ammontare della rendita vitalizia spettante a carico dell'INAIL.

Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri operativi per l'applicazione della disposizione dettata dalla nuova

normativa in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da attribuire ai trattamenti previdenziali di che trattasi liquidati con decorrenza anteriore al 1\* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nelle condizioni previste dalla norma in esame.

#### 4 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

##### DELLE PENSIONI (articolo 2, comma 14)

Con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni esclusive e sostitutive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO, non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1\* gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1\* gennaio 1995, ai fini dell'integrazione al minimo a norma della legge n. 638 del 1983, rimane in vigore la previgente disciplina. Pertanto, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda red-

diti propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1\* gennaio di ciascun anno, mentre non viene preso in considerazione il reddito del coniuge; per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 l'integrazione al minimo non spetta, oltre che nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, anche nel caso in cui l'importo dei redditi del pensionato cumulati con quelli del coniuge sia superiore a cinque volte il trattamento minimo medesimo.

Le procedure automatizzate di gestione delle pensioni sono già aggiornate in conformità alle nuove disposizioni in materia di integrazione al minimo.

Pertanto, le pensioni di nuova liquidazione saranno calcolate con l'applicazione dei nuovi criteri. Le pensioni con decorrenza 1995 già liquidate saranno ricalcolate in via automatica nel contesto delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1996.

p.IL DIRETTORE GENERALE

PRAUSCELLO

P.S. Per gli allegati si fa riferimento al supporto cartaceo.